

TITOLO II
CRITERI E PROCEDURE PER L'INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA
SOCIO-ASSISTENZIALE NEI PRESIDI RESIDENZIALI TUTELARI DELL'ASL 7

ART. 11 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER L'INSERIMENTO E LA PERMANENZA IN PRESIDIO RESIDENZIALE TUTELARE.

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei soggetti anziani, la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dall'Unità di Valutazione Geriatrica delle Aziende Sanitarie Locali, al costo della retta socio-assistenziale posta a carico degli stessi inseriti, in regime di convenzione, in struttura residenziale.

Sono destinatari dell'intervento di integrazione della retta socio-assistenziale i cittadini anziani ospiti di Presidio per l'assistenza residenziale tutelare di cittadini anziani non autosufficienti che:

- Siano stati dichiarati non autosufficienti dall'U.V.G.;
- Siano stati inseriti in posto letto convenzionato con l'ASL 7;
- Abbiano presentato domanda di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;
- Siano residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio e con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale prima del ricovero in presidio residenziale tutelare;
- Non siano in grado di provvedere autonomamente al pagamento della quota socio-assistenziale a loro carico per la permanenza nel presidio.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELL' INTEGRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO – ASSISTENZIALE CARICO DEL CONSORZIO.

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale praticata nei presidi residenziali per anziani non autosufficienti.

Tali criteri concernono pertanto ed esclusivamente la retta che è carico del cittadino e, quindi, in subordine dell'Ente Gestore, qualora la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino stesso sia tale da non consentirne tutto o in parte la copertura: in tal caso l'anziano o suo familiare potrà presentare al Consorzio, con le modalità di seguito descritte, domanda di integrazione della retta socio-assistenziale.

Per determinare l'entità dell'integrazione a carico del Consorzio, si considerano le seguenti voci:

- A. retta socio-assistenziale giornaliera, così come definita dalle D.G.R. 17-15226 del 30.03.2005 e 2-3520 del 31.07.2006 praticata nel presidio ;
- B. reddito dell'anziano inserito nel presidio residenziale, come definito nel presente regolamento ai sensi della D.G.R. 37-6500 del 23 luglio 2007.

A) - RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE GIORNALIERA O MENSILE.

Il C.I.S.S si impegna ad effettuare l'integrazione al pagamento della retta socio-assistenziale dovuta per l'inserimento nel Presidio Residenziale Tutelare scelto dal cittadino, nella quota stabilita dal vigente "Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'esercizio delle

attività socio-sanitarie in regime residenziale tra l'ASL 7 , il C.I.S.S. ed il medesimo Presidio", sottoscritto in applicazione delle DD.GG.RR. n. 17 - 15226 e n. 18 - 15227 entrambe del 30.03.2005 e ridefinita sulla base dei Progetti di Progressione, redatti in applicazione della D.G.R. n. 2 - 3520 del 31.07.2006.

B) - REDDITO DELL'ANZIANO CHE VIENE INSERITO

Per definire l'entità della compartecipazione dell'anziano non autosufficiente ospite di presidio residenziale tutelare al costo della retta socio-assistenziale posta a carico dello stesso, si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 " i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (ricovero in struttura), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l'indennità medesima viene concessa.

Il cittadino anziano non autosufficiente contribuisce, quindi, alla copertura della retta socio-assistenziale prioritariamente con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciale per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi previdenziali non fiscalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 4 della L. 328/00 ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali", così come già previsto dall'art. 9 del vigente regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte di retta non coperta dalle indennità sopra descritte, nonché l'entità della compartecipazione per gli anziani non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come di seguito definita.

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare, posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della richiesta e **accertati sulla base del reddito ISE** utilizzando i criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 ed al D.P.C.M 7 maggio 1999, n.221 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui la situazione economica complessiva del soggetto, costituita esclusivamente da redditi di natura previdenziale, determini un reddito ISE pari a "Zero", il C.I.S.S. può richiedere allo stesso la presentazione del Modello Obis M dell'anno in corso. In tal caso verranno considerati gli importi al netto delle ritenute di legge.

Il C.I.S.S. sulla base dell'attuale normativa nazionale e regionale in materia di assistenza agli indigenti prevede che sia il patrimonio mobiliare che il patrimonio immobiliare debbano essere destinati al pagamento della retta socio-assistenziale.

Nel caso in cui un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, bensì dal patrimonio immobiliare dello stesso ed il ricoverato non disponga, di fatto, della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- a) alienazione del patrimonio o di parte di esso;
- b) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti se previsti in appositi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative ma possono attivarsi cumulativamente.

Qualora la persona che viene ricoverata non fosse in grado di occuparsi del proprio patrimonio dovrà provvedervi un familiare.

In assenza di familiari che abbiano titolo per gestire il patrimonio e' cura dell'Assistente Sociale proporre eventuali soluzioni per rendere i beni disponibili, promuovendo eventualmente l'azione giudiziaria per l'interdizione - l'inabilitazione o la nomina di Amministratore di sostegno a favore della persona anziana, al fine di giungere alla nomina di tutore o curatore o che ne amministri il patrimonio e lo renda disponibile al pagamento della retta.

Non si conteggia nel patrimonio immobiliare la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari che si trovino in situazioni di difficoltà economica.

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di presentazione della richiesta, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione al Consorzio che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

C) - INTEGRAZIONE A CARICO DEL CONSORZIO

Il contributo ad integrazione della retta socio-assistenziale a carico del Consorzio per la permanenza di cittadino anziano non autosufficiente in presidio residenziale tutelare viene quindi ad essere pari all'importo residuo determinato sottraendo alla retta socio-assistenziale (punto A del presente articolo) la quota di reddito dell'anziano inserito così come definita al punto B del presente articolo.

ART. 13 - INTEGRAZIONE A TITOLO DI PRESTITO

Il C.I.S.S. può erogare *a titolo di prestito* il contributo ad integrazione della retta socio-assistenziale, qualora la persona che viene inserita in presidio residenziale tutelare sia in attesa di riscuotere trattamenti pensionistici, previdenziali o altro.

Il cittadino e la sua famiglia si impegnano, all'atto della concessione del contributo, alla completa restituzione delle somme erogate a titolo di prestito, al momento in cui gli verranno liquidati i trattamenti pensionistici o previdenziali attesi.

Il contributo a titolo di prestito deve essere restituito in un'unica soluzione, immediatamente dopo la riscossione del trattamento economico atteso e dei relativi arretrati.

Qualora il prestito complessivo fosse superiore agli arretrati di fatto riscossi, la parte eccedente e' da considerarsi erogata a titolo di contributo assistenziale.

Il Consorzio intraprenderà azioni legali in caso di mancata restituzione delle somme erogate.

A seguito di accordo scritto fra C.I.S.S. e I.N.P.S. potrà essere attivata specifica procedura per il rimborso diretto al Consorzio da parte dell'I.N.P.S. stessa delle quote erogate a titolo di prestito.

ART. 14 – QUOTA PERSONALE A DISPOSIZIONE

Si garantisce al soggetto anziano non autosufficiente ospite di presidio residenziale una quota di reddito disponibile da detrarsi dal risultato della situazione economica complessiva.

Tale quota, non inferiore ad €110,00 mensili verrà lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali non soddisfacibili dalla struttura.

Annualmente l'Assemblea Consortile può rivedere l'ammontare della quota definita al precedente comma, adeguandola su base ISTAT.

ART. 15 – SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ANZIANO CHE NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA

In base alle disposizioni della D.G.R. n. 17-15226/05 che cita testualmente: “deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente”.

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli art. 143, 147, 433 del Codice Civile, viene garantito dal Consorzio, con il concorso delle risorse generali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali. Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e /o al pagamento di locazione e delle altre spese necessarie, i servizi consortili preposti devono provvedere, al momento del ricovero, alla redazione di un apposito piano di intervento annuale, quantificato sulla base dell'entità degli importi definiti nel vigente regolamento consortile sull'assistenza economica, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'anziano di famiglia monoreddito che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi consortili. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Il piano dovrà essere validato del Responsabile del Servizio Anziani e approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L'erogazione del contributo di integrazione per il pagamento della retta socio-assistenziale da parte del Consorzio avviene *esclusivamente* dietro presentazione di fattura da parte del Presidio che ospita l'anziano.

ART. 17 - ISTRUTTORIA DEL CASO

L'A.S. raccoglie la richiesta di integrazione della retta socio-assistenziale per la permanenza in presidio residenziale tutelare della persona anziana già ricoverata in struttura e la correda con:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE relativa all'anno in corso;
- Modulo di richiesta intervento integralmente compilata relativa all'anno in corso;
- Fotocopia dell'avvenuta presentazione della domanda di indennità di accompagnamento;
- Impegnativa alla restituzione del prestito contratto con il C.I.S.S.;
- Autorizzazione al convenzionamento emessa dal Presidente dell'UVG dell'ASL 7;
- Lettera della struttura ospitante l'anziano indicante la data di ingresso e la quota socio-assistenziale applicata per la permanenza in struttura

ART. 18 – DEROGA

Per l'intervento di integrazione al pagamento della retta per la permanenza in presidio residenziale tutelare è prevista la possibilità di deroga ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

ART. 19 - CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 20 - DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono al Consorzio di contribuire al pagamento totale o parziale della quota del costo della retta socio-assistenziale posta a carico dell'anziano - entro trenta giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dei competenti servizi consortili - possono presentare ricorso scritto al Direttore del C.I.S.S. ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore esamina la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 21 - RISPETTO DELLE NORME ED ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.

Il Titolo II° del Regolamento per l'inserimento di anziani non autosufficienti presso il presidio a gestione diretta "San Carlo" di Foglizzo. Criteri e procedure per l'integrazione al pagamento delle rette a favore degli anziani inseriti in posto-letto convenzionato con l'Asl 7, approvato con Deliberazione di A.C. n. 2 del 26.03.2007 è integralmente abrogato e sostituito dal presente.

ART. 22 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede centrale del Consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Lo stesso verrà pubblicato sul sito del Consorzio all'indirizzo www.ciss-chivasso.it

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500, entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.